



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

Determinazione Dirigenziale n. 67 del 26/02/2025

Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - CONFERMA TARIFFE CON PARZIALE ADEGUAMENTO ISTAT

Il Responsabile del Settore

PRESO ATTO che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'art. 1 commi da 816 a 847, stabilisce che il Comune istituisce, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché il canone di concessione delle aree mercatali, di seguito per brevità denominati "Canone";

ATTESO che, ai sensi del comma 816 della legge suddetta, il Canone ha sostituito i seguenti prelievi:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), (applicato nel Comune di Luino al in luogo della TOSAP),
- l'imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP),
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), limitatamente alle strade di pertinenza del comune;

DATO ATTO che tali previgenti tributi sono sostituiti dal Canone, ma non abrogati; pertanto, continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi d'imposta antecedenti al 2021, ad esempio ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8/02/2021 di istituzione del Canone Unico Patrimoniale ex L. 160/2019;

ATTESO che in conformità al dettato normativo di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della citata L. 160/2019 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/3/2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e che lo stesso è stato modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 in data 18/02/2022, n. 4 in data 07/02/2023 e n. 1 in data 24/02/2025 esecutive ai sensi di legge;

PRESO ATTO di quanto chiarito da Ministero dell'Economia e della Finanze per mezzo della Risoluzione n. 9 secondo il quale il Canone Unico, di cui alla Legge 160/2019, benché caratterizzato da una natura unitaria di prelievo rimane fondato su due presupposti distinti e alternativi, la diffusione di messaggi pubblicitari e

l'occupazione di suolo pubblico, fattispecie già precedentemente disciplinate, dal Comune di Luino rispettivamente con regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 46 del 30/06/1994 e ss.mm.ii. e con regolamento approvato con delibera n. 15 del 22/05/2012;

VISTI i commi 826, 827, 841 e 842, dell'art. 1 della Legge 160/2019, i quali fissano le tariffe standard del Canone differenziandole tra Canone "permanente" e canone "temporaneo", sia per l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari che per l'occupazione di aree mercatali;

VISTO il comma 843 dell'art. 1 della Legge 160/2019, che, con riferimento al comma 842 prevede l'applicazione delle tariffe con frazionamento per ore fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie occupata;

PRESO ATTO che le tariffe standard da considerare per il Comune di Luino sono quelle che nei suddetti commi sono riportate nella fascia demografica "Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti", ovvero di € 40,00 per il Canone "permanente" e di € 0,70 per il Canone "temporaneo";

VISTO l'enunciato normativo di cui al comma 818 dell'art. 1 Legge n. 160/2019 che prevede che, ai fini dell'applicazione del Canone, "nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 817 Legge 160/2019 il Canone unico doveva essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente Canone, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

ATTESO che il comma 817 prevedeva che "il canone fosse disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"

DATO ATTO che il primo prelievo della nuova entrata è stato il 2021 e il gettito per le esposizioni pubblicitarie e dell'occupazione suolo è stato considerato quello conseguito o da conseguirsi nel 2020, stante le esenzioni a livello nazionale causa Covid-19;

DATO ATTO che a parere di articoli pubblicate da testate giornalistiche specializzata nel settore ed a firma di esperti in materia di tributi e finanza locale, la limitazione della parità di gettito conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti dal CUP doveva valere solo per il primo anno di applicazione in quanto l'invarianza di gettito trovava una sua giustificazione logica nel fatto che il legislatore avesse voluto garantire una certa continuità con il passato in modo da non stravolgere la situazione consolidata con le precedenti entrate;

VALUTATA, pertanto, legittima l'ipotesi che il legislatore abbia voluto unificare le previgenti entrate, accorpandole per semplificarne l'applicazione ma riconoscendo comunque agli enti territoriali la possibilità di perseguire i propri obiettivi di autonomia finanziaria, un aumento delle tariffe, basato su criteri di ragionevolezza e gradualità;

ATTESO, tuttavia, che in occasione di Tele fisco 2025, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) ha risposto a due specifici quesiti posti in materia di Canone Unico Patrimoniale e riguardanti la facoltà per gli enti di modificare il gettito complessivo della nuova entrata patrimoniale che ha sostituito, a partire dal 2021, i precedenti prelievi dedicati alle occupazioni di suolo pubblico e alle diffusioni pubblicitarie;

ATTESO che nell'ambito di tale summenzionato appuntamento sono state chieste informazioni in merito alla possibilità di applicare la rivalutazione ISTAT a tutte le tariffe del canone e esposizione pubblicitaria, considerata la natura patrimoniale dell'entrate ed è stato chiesto, altresì, se, ai sensi del comma 817 se vi fosse la possibilità di variare le tariffe;

DATO ATTO che il MEF, relativamente alla rivalutazione ISTAT si è espresso negativamente riguardo ad una possibilità di estensione analogica della rivalutazione ISTAT per quelle fattispecie per le quali la norma non prevedesse un esplicito riferimento in merito;

RITENUTO di non condividere l'orientamento del MEF, stante la tipologia di prelievo resa un *unicum* dal legislatore ma valutata l'obbligatorietà, in assenza di modifiche legislative, di non poter che adeguarsi alle indicazioni del MEF applicando la rivalutazione ISTAT ai casi in cui la norma vi fa riferimento;

VISTO a tal fine:

- il comma 831 relativo alle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete,

per i quali “ Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente” 831 bis”;

- il comma 831 bis relativo agli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 il cui canone da versare è rivalutato “annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente”;

- il comma 843 inerente il canone mercatale per il quale “Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato”;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13/5/2020 mediante la quale sono state confermate le tariffe relative all' Imposta Comunale Pubblicità e pubbliche affissioni per l'anno 2020;

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 10 marzo 20/3/2017 di adeguamento del Canone di occupazione strade, spazi ed aree pubbliche (art. 52 e art. 63 del D. Lgs. 446/97) in ultimo confermata con atto della Giunta Comunale n. 36/2020;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 dell'8/4/2021 con cui sono state determinate le tariffe del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 dell'4/4/2022 con cui sono state determinate le tariffe valide per l'anno 2022;

- la deliberazione della giunta comunale n. 184 DEL 14/12/2022 con cui sono state determinate le tariffe valide per l'anno 2023;

PRESO ATTO delle indicazioni impartite dalla Giunta comunale con delibera 22 del 3/2/2025 recante “Approvazione dello schema di bilancio finanziario 2025-2027” in merito alla manovra tariffaria valida per l'anno2025;

ATTESO, per quanto sopra, di confermare le tariffe relative al Canone Patrimoniale Di Occupazione Del Suolo Pubblico, Di Esposizione Pubblicitaria E Canone Mercatale valide per l’anno 2024 con applicazione della rivalutazione ISTAT qualora prevista;

VISTO il comunicato stampa pubblicato sul sito dell'ISTAT del 16 gennaio 2025 con il quale sono stati resi pubblici i dati relativi all'andamento dei prezzi al consumo 2024;

ATTESO che ai fini dell'aggiornamento ISTAT delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale occorre guardare all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi;

CALCOLATA la variazione dell’indice dei prezzi al consumo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 pari a 1,168% come da tabella sottostante:



DATO ATTO che mediante le tariffe approvate con precedenti deliberazioni giuntali si è cercato, per quanto possibile, di rispettare la clausola concernente l’invarianza di gettito;

DATO ATTO che le tariffe relative alla pubblicità e al servizio delle pubbliche affissioni sono le stesse applicate per gli anni 2020-2024 e che viene mantenuta la maggiorazione del 150% per la categoria speciale ai sensi dell'art. 13 bis del Regolamento;

VISTO l'articolo 1, comma 169 della legge n.296 del 2006 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO il comma 5 bis dell'art. 13 del D.L. n.4 del 37/01/2022 conv. in legge L. 28 marzo 2022, n. 25 per il quale "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;

ATTESO che il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 approvato con atto del Consiglio Comunale n. 3 del 24/02/2025 include i suddetti adeguamenti ISTAT già dichiarati nei diversi documenti di programmazione economico finanziaria approvati;

VISTO l'articolo 13 del DL 201/2011, convertito nella Legge 214 del 2011, così come modificato dall'art 15 bis del DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019, ed in particolare il comma 13 bis ed il comma 15 ter in tema di invio e pubblicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze Sezione Portale del Federalismo Fiscale, e conseguente efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti di natura non tributaria e che pertanto regolamenti e tariffe relativi ad entrate non tributarie non devono essere trasmessi al MEF, né pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

VISTO il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

VISTO il bilancio di previsione 2025 – 2027, esercizio 2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 24.02.2025, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO della propria competenza in materia a seguito di decreto sindacale n. 3 del 26/03/2023 di nomina a Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali e contestuale attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e si intendono qui di seguito riportate.

DI DARE ATTO che le tariffe del Canone Patrimoniale Unico di cui alla Legge n 160/2019 così come da ultimo deliberate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. comunale n. 184 del 14/12/2022 ed osservanti delle disposizioni del vigente Regolamento comunale che lo disciplina, vengono confermate anche per l'anno 2025 ed elencate per trasparenza degli allegati di seguito elencati:

- **TABELLA A) – tariffe occupazione permanente, temporanea –ed in area mercatale;**
- **TABELLA B) – tariffe pubblicità permanente**
- **TABELLA C) – tariffe pubblicità temporanea;**
- **TABELLA D) – tariffe Diritti Pubbliche Affissioni.**

DI DARE ATTO che le tariffe relative alla pubblicità e al servizio delle pubbliche affissioni vengono confermate nella misura applicata per l'anno 2020 e che viene mantenuta la maggiorazione del 150% per la categoria speciale ai sensi dell'art. 13 bis del Regolamento.

DI DARE ATTO che le tariffe di cui ai commi:

- comma 831 relativo alle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete;
- 831 bis relativo agli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831;
- il comma 843 inerente il canone mercatale

vengono adeguate all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e che l'adeguamento ISTAT per il periodo 1/1/2021 – 31/12/2024 è pari all' 1,168%.

DI STABILIRE che le tariffe confermate ed adeguate all'ISTAT decorrono dal 1/1/2025.

DI DEMANDARE ai Servizi Finanziarie e Patrimoniali la pubblicazione delle tabelle tariffarie allegate sul sito istituzionale del Comune ai fini della massima pubblicità.

DI DARE ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 e dell'art. 7, comma 1, del vigente "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali" approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 28.01.2014 e aggiornato, da ultimo, con deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 16/12/2024.

DI DARE ATTO che la presente determinazione, resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà trasmessa a cura del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali al Settore Segreteria Generale per la registrazione nel registro generale delle determinazioni e per la contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

Il Resp. Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali
Mariella Enrico

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Enrico Mariella in data 26/02/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 92**

Ufficio Proponente: **Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali**

Oggetto: **CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - CONFERMA TARIFFE CON PARZIALE ADEGUAMENTO ISTAT**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 26/02/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Mariella Enrico

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Enrico Mariella in data 26/02/2025